



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai magistrati

Dott.ssa Marina Tavassi	- Presidente
Dott.ssa Maria Elena Catalano	- Consigliere
Dott.ssa Silvia Giani	- Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado d'appello, con citazione notificata in data
4/01/2017

DA

FACTORING S.p.A.

Appellante

NEI CONFRONTI DI

2 EX C

Appellata



E NEI CONFRONTI DI
s.r.l. con socio unico ((

Appellata

Oggetto: Revocazione di sentenza ex art. 395 n 1, 2 e 3 c.p.c.

Sommario

CONCLUSIONI DELLE PARTI	3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO	5
1. <i>Il giudizio di primo grado.</i>	5
2. <i>Il giudizio di appello.</i>	9
3. <i>Il giudizio di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4040/2016.</i>	10
3.1. <i>I motivi di revocazione dedotti e le domande proposte da Factoring</i>	10
3.2. <i>Le eccezioni e le difese di Azienda C.</i>	12
3.3. <i>Le eccezioni e le difese di S.r.l.</i>	13
MOTIVAZIONE	14
La fase rescindente	14
4. <i>Inammissibilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c.</i>	14
5. <i>Il motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c.</i>	14
5.1. <i>La decorrenza del termine e l'ammissibilità della revocazione straordinaria.</i>	14
5.2. <i>Fondatezza del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n 1 c.p.c.</i>	16
<i>Il contenuto degli atti difensivi del 29/9/2013 e del 3/10/2016 depositati nel giudizio di appello dall'Azienda Ospedaliera.</i>	19



5.4. Il contenuto degli atti difensivi del 23/12/2013 e del 3/10/2016 depositati nel giudizio di appello da	22
5.5. Il dolo revocatorio.	23
5.6. La sentenza di ottemperanza del Tar Lazio n. 7180/2012.	26
6. Il motivo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c.	26
La fase rescissoria	28
7. Fondatezza della domanda di condanna proposta nei confronti di ASL.	28
7.1. L'importo dei crediti certificati e passati nella titolarità di	29
7.2. Inammissibilità dell'intervento in appello di <i>nonché della domanda proposta in</i> <i>via subordinata da</i>	30
Liquidazione delle spese di lite e condanna di ASL e per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.	32
Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura della Corte dei Conti.	32
PQM	32

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per parte appellante:

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni contraria eccezione, domanda e istanza, così provvedere.

In via preliminare

Sospendere, ai sensi dell'art. 398 co, 4 c.p.c., il termine per la posizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello n. 4040/2016;

Nel merito:

Accertata e dichiarata la correttezza e debenza di quanto portato dalle fatture emesse dalla nn. 431/2006, 881/2006, 1445/2006, 1843/2006, 2205/2006 e 2719/2006 per residui Euro 4.636.342,80, certificate e pagate dalla C in



favore di _____ nella misura di Euro 4.003.332,80 nonostante la pregressa cessione fatta in favore del factor,

- Revocare, ai sensi dell'art. 395 nn. 1, 2 e 3 c.p.c., la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano n. 4040/2016 e condannare la _____ C oggi

2, in persona del suo legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore della _____ Factoring, della somma di Euro 4.636.342,80, ovvero di quella richiesta in sede di appello e pari ad Euro 4.521.418,49, pari all'ammontare dei crediti 2006 certificati e ancora non pagati al factor, oltre interessi D.Lgs n. 231/2002 dalla scadenze delle fatture 431/2006, 881/2006, 1445/2006, 1843/2006, 2205/2006 e 2719/2006 al saldo ovvero, quantomeno, dal giorno del versamento dalla ASL alla _____ avente data 06.9.2013 al pagamento effettivo in favore della cessionaria;

In subordine:

Stante il comprovato indebito pagamento posto in essere dalla _____ C e il comprovato illegittimo incasso da parte della _____ - benché nella comune consapevolezza della esclusiva titolarità, in capo alla cessionaria, per effetto della pregressa certificazione - di quanto ancora portato dalle fatture nn. 431/2006, 881/2006, 1445/2006, 1843/2006, 2205/2006 e 2719/2006,

- Condannare la _____ C, in solido con la _____ al pagamento, in favore della _____ Factoring, dell'importo di Euro 4.003.332,80, pari a quanto indebitamente corrisposto alla _____ con esplicita imputazione ai crediti certificati portati dalle fatture nn. 431/2006, 881/2006, 1445/2006, 1843/2006, 2205/2006 e 2719/2006, oltre interessi ex D.Lgs n. 231/2002 dalla loro scadenza al pagamento effettivo in favore della cessionaria ovvero, quantomeno, dal giorno del versamento dalla ASL alla _____ avente data 06.9.2013 al pagamento effettivo in favore della cessionaria;

In via istruttoria:



- Ordinare alla C, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione della propria nota del 26.1.2011 prot. C/5209, riportata per estratto nella sentenza TAR Lazio n. 7180/2012.

In ogni caso, con vittoria di compensi difensivi anche dei precedenti gradi di giudizio.

Per parte appellata AZIENDA ROMA:

Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita rigettare integralmente le domande promosse dalla Factoring SpA. Per l'effetto confermare la sentenza n. 4040 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 27 ottobre 2016 a definizione del giudizio RG 1462/13 con vittoria di onorari e spese di entrambi i gradi e del presente giudizio di revocazione.

Per la parte appellata

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa:

- in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per revocazione avversaria;
- in via subordinata, nel merito: rigettare l'impugnazione per revocazione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto e confermare la sentenza n. 4040/2016 emessa dalla Corte d'Appello di Milano in data 19 ottobre 2016 e pubblicata il 27 ottobre 2016;
- in ogni caso: con vittoria di competenze e onorari.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il giudizio di primo grado.

Con sentenza n. 14535/2012, depositata il 24.12.2012, il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da Factoring S.p.A. nei confronti di azienda ROMA, così provvedeva:



- 1) *Dato atto dell'avvenuto pagamento in corso di causa degli importi di Euro 806.713,35 e di Euro 7.080.359,76, revoca il decreto ingiuntivo opposto;*
- 2) *Rigetta la domanda di condanna al pagamento di ulteriori somme proposta dalla parte opposta Factoring S.p.A. nei confronti della parte opponente Azienda ROMA C;*
- 3) *Dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti”.*

Il Giudice di prime cure esponeva come segue i fatti di causa e le ragioni della decisione.

La ricorrente MCC – Mediocredito Centrale S.p.A. (ora Factoring S.p.A.), con il decreto ingiuntivo opposto, ha azionato una pretesa creditoria di euro 12.408.497,18, quale cessionaria dei crediti alla stessa ceduti dalla S.r.l. (una società che gestisce in Roma la casa di cura Privata “Chirurgia addominale all’EUR ed intrattiene rapporto convenzionale con la regione Lazio in relazione alle prestazioni specialistiche e diagnostiche rese nei confronti della C, utenti del Servizio Sanitario Nazionale, con fatturazione periodica nei confronti della C, territorialmente competente per l’assolvimento delle prestazioni rese in fascia convenzionale. In particolare la pretesa di pagamento di cui a tale decreto ingiuntivo, avente n. 31645/2007 ed emesso dal Tribunale di Milano in data 26/9/2007, si riferiva, quanto ad euro 3.765.714,03, al residuo credito vantato dal ricorrente in relazione ai crediti ad essa ceduti dalla con l’atto di cessione datato 22/9/2005 (con il quale erano stati ceduti i crediti maturati a partire dalla fattura n. 478 del 3/2/2005 e quelli che sarebbero maturati per prestazioni rese sino alla fine del 2005) e, quanto ad Euro 8.664.147,37, al residuo credito vantato dalla ricorrente in relazione ai crediti ad essa ceduti dalla con l’atto di cessione datato 23/5/2006 (con il quale erano stati ceduti i crediti maturati a partire dalla fattura n. 431 del 4/2/2006 e quelli che sarebbero maturati per prestazioni rese sino alla fine del 2006).



Proponendo opposizione avverso tale decreto ingiuntivo, l'ingiunta C, con riferimento alla pretesa creditoria per prestazioni rese nel 2005, eccepiva l'inesistenza del credito "ex adverso" vantato per essere già stato interamente pagato alla cessionaria l'importo di Euro 6.435.000,00 importo pari al budget fissato per l'anno 2005 dalla Regione Lazio con DGR 731/2005 e, con riferimento alla pretesa creditoria per prestazioni rese nel 2006, da un lato eccepiva l'inesistenza del credito vantato per mancata certificazione dei crediti da parte della C, da un altro lato eccepiva il limite di cui al budget fissato dalla Regione Lazio per l'anno 2006 in Euro 7.500.735,00 con DGR 143/2006.

Costituendosi in giudizio la convenuta opposta Factoring S.p.A., contestando gli assunti dell'opponente, chiedeva il rigetto dell'opposizione.

Precisate le conclusioni all'udienza del 24/11/2010, in sede di memoria di replica alla comparsa conclusionale avversaria, la parte opposta Factoring S.p.A. deduceva che, con decreto n. 106 emesso in data 27/12/2010 dal commissario "ad acta", era stato ridefinito il budget attribuibile alla Casa di cura Chirurgia Addominale all'EUR nell'importo di Euro 9.999.543,00 per l'anno 2005 e nell'importo di Euro 9.499.783,00 per l'anno 2006. Trattandosi dell'allegazione di una circostanza rilevante in ordine alle questioni controverse in causa, veniva disposta la rimessione della causa sul ruolo istruttorio al fine di acquisire, nel contraddittorio delle parti, i necessari chiarimenti su detta allegazione e di verificare se la ridefinizione del budget avesse consentito alle parti di definire amichevolmente la vertenza.

All'udienza del 30/9/2011 le parti, a chiarimenti, dichiaravano che in corso di causa era stato pagato l'importo di Euro 806.713,35 e che quindi, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/5/2012, la parte opponente deduceva e documentava che, a seguito della rideterminazione del budget per la per gli anni 2005 e 2006, era stata pagata alla parte opposta l'ulteriore somma di Euro 7.080.359,76. Tale circostanza era riscontrata dalla parte opposta la quale



dichiarava di insistere per la condanna della parte opponente al pagamento del residuo credito di Euro 4.521.418,49 oltre interessi.

Il giudice di primo grado, quindi, accertava che la parte opponente aveva interamente soddisfatto la pretesa creditoria per prestazioni rese nel 2005 e solo parzialmente soddisfatto la pretesa per prestazioni rese nel 2006 (risultando pagate le fatture 2917/2006, 3024/2006, 3202/2006, 3963/2006,3917/2006,4517/2006,4790/2006,4998/2006,5001/2006,5002/2006,162/2006,226/2006) e

Purtuttavia non riteneva fondata la domanda di condanna proposta da *“per le obiezioni sin dall’inizio svolte dall’opponente (e mai superate dalla parte opposta) con riferimento alla titolarità stessa in capo alla cessionaria dei crediti relativi alle prestazioni svolte nel 2006”*.

Il giudice di primo grado accertava che, con riguardo ai crediti ceduti e relativi a prestazioni rese nel 2006, e MCC, nelle loro rispettive qualità di cedente e cessionario, con la scrittura privata del 23 gennaio 2007, modificativa della scrittura del 23 maggio 2006 (che originariamente prevedeva una cessione *pro solvendo*), avevano concordato che i crediti che fossero stati certificati sarebbero stati ceduti *pro soluto* e che quelli che non fossero stati certificati non sarebbero stati neppure ceduti. Richiamata la clausola contrattuale di cui all’art. 3 della citata scrittura del 23 gennaio 2007 -secondo cui *“il cessionario dichiara di rinunciare fin d’ora... alla garanzia della solvenza del debitore ceduto in relazione ai crediti oggetto di cessione con il presente atto. Resteranno esclusi dalla rinuncia alla garanzia i crediti maturati e da maturare che, all’esito della procedura di certificazione effettuata da parte dell’Azienda ai sensi del Protocollo, risulteranno non certificati. Tali crediti s’intenderanno pertanto non ceduti”*-, riteneva che fosse fondata *“l’eccezione sollevata dalla parte opponente di inesistenza del credito in capo alla cessionaria”* *“avendo l’opponente (sempre sostenuto in giudizio che i crediti per le prestazioni erogate nell’anno 2006, azionati con il*



decreto ingiuntivo opposto, non sarebbero mai stati certificati” e “non essendovi prova della loro certificazione”, così dovendosi escludere il diritto di credito in capo all’opposta.

*

2. Il giudizio di appello.

Con sentenza depositata e pubblicata il giorno 27/10/2016, n. 4040/2016, la Corte d’Appello di Milano, definitivamente pronunciando nella causa n. 1462/2013 RG, promossa da **Factoring S.p.A.** contro **AZIENDA ROMA** e con l’intervento volontario di **S.r.l.**, ha così deciso:

“respinge l’appello e conferma integralmente l’impugnata sentenza n. 14535/2012 del Tribunale di Milano, depositata il 24/12/2012;

*condanna l’appellante **Factoring S.p.A.** alla rifusione in favore dell’appellata **Roma C** delle spese del giudizio di appello, che si liquidano in Euro 12.000,00 per compensi professionali oltre 15% per spese generali ed iva e cpa come per legge;*

*dichiara le spese del presente grado di giudizio interamente compensate nei rapporti fra appellante **Factoring** e la interveniente in appello*

dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del dpr. n. 115/2002”.

La Corte d’Appello ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.

*“Con atto di citazione in appello notificato il 24/04/2013, la convenuta opposta **Factoring S.p.A.** interponeva rituale e tempestiva impugnazione innanzi a questa Corte contro la decisione del Tribunale di Milano, chiedendo che, in totale riforma di essa, venissero accolte le conclusioni. Si costituiva l’opponente appellata Azienda **Roma C** con comparsa di risposta, con la quale chiedeva il rigetto dell’appello e la conferma integrale della sentenza impugnata con vittoria*



di spese anche del giudizio di appello. Nella presente causa, inoltre, interveniva come interveniente in appello ai sensi dell'art. 344 c.p.c. la creditrice originaria dei crediti, per cui è causa, società S.r.l. con socio unico con comparsa di intervento, con cui chiedeva anch'essa il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza impugnata, con vittoria di spese del presente giudizio in appello. All'udienza collegiale del 28/06/2016 la presente causa d'appello veniva rimessa in decisione con la assegnazione alle parti del termine di giorni 50 per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di ulteriori 20 giorni per il deposito delle memorie di replica”.

Rigettata l'eccezione d'inammissibilità dell'intervento volontario del terzo e confermata, nel merito, la sentenza di primo grado, la Corte d'appello stabiliva che, “non avendo l'opposta dato prova della certificazione dei residui crediti non pagati all'attrice, per l'importo di euro 4.521.418,49, per essi crediti non si poteva considerare operante la cessione e quindi di essi mancava la prova della titolarità in capo ad

*

3. Il giudizio di revocazione della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4040/2016.

3.1. I motivi di revocazione dedotti e le domande proposte da Factoring

Factoring ha proposto impugnazione per revocazione, ai sensi dell'art. 395 numeri 1, 2 e 3 c.p.c., della sentenza della Corte di Appello di Milano n. 4040/2016, allegando che essa è stata l'effetto del dolo delle altre parti in suo danno, nonché basata su prove false e su circostanze smentite dalla decisiva documentazione conosciuta dalla parte impugnante solo in data 6/12/2016.

La controparte Azienda Sanitaria locale e la terza intervenuta in appello avrebbero reso dichiarazioni false, deducendo in modo distorto e celando circostanze decisive non conosciute da _____ fino al 6 dicembre 2016, cioè



successivamente alla pubblicazione della sentenza di appello (26 ottobre 2016). In particolare, nonostante le controparti nel giudizio di appello avessero sempre negato e celato ad arte tali circostanze, era venuta a sapere, dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, grazie ad una comunicazione di un funzionario di ASL e a una successiva richiesta di accesso agli atti, che ASL non solo aveva certificato, ma aveva anche pagato alla casa di cura in pendenza del contenzioso con le fatture dell'anno 2006 recanti crediti oggetto di cessione.

Si trattava, in particolare, delle seguenti fatture del 2006, oggetto del contratto di cessione in favore di Factoring e di conseguente notifica alla debitrice ceduta ASL, per un totale di euro 4.636.342,60, in relazione alle quali il contenzioso era proseguito nel giudizio di secondo grado: 431, 881, 1445, 1843, 2205, 2719.

Tali fatture erano state già liquidate, come era venuta a sapere in data 6 dicembre 2016, con provvedimento n 1108 del 15 maggio 2013 per euro 4.003.332,80 e "certificate e pagate con mandati n 1619 e 1620 del 6 settembre 2013 alla casa di Cura previo rilascio da parte di di una dichiarazione liberatoria mendace, in cui aveva attestato che i crediti erano "*nella propria esclusiva ed incondizionata titolarità*".

deduceva quindi che, sulla base di una distorta lettura della sentenza n 7180/2012 del TAR Lazio –che aveva ordinato alla PA di concludere il procedimento di certificazione e non di pagare a come prospettato ingannevolmente dalla controparte- e di una mendace dichiarazione liberatoria di del 6/9/2013 (allegata alla comunicazione ASL del 6 dicembre 2016, unitamente alla sentenza del TAR), La condotta tenuta dalle controparti aveva indotto in errore non solo il *factor* ma anche il Giudicante, che aveva deciso in base a documenti e dichiarazioni non corrispondenti al vero, elaborate al fine di rappresentare la mancata certificazione dei crediti reclamati dalla cessionaria e che



erano smentiti dalla decisiva documentazione acquisita da Factoring solo
in data 6.12.2016 e fino a tale data incolpevolmente ignorata.

3.2. *Le eccezioni e le difese di Azienda* C.

L'appellata Azienda C si è costituita, chiedendo il rigetto delle
domande di controparte e contestando i tre motivi di revocazione.

Ha dedotto e argomentato che:

- la procedura di certificazione così come il successivo pagamento a favore della
S.r.l. erano stati compiuti in ottemperanza all'ordine disposto dal TAR
Lazio nei confronti del quale l'amministrazione non aveva alcun potere
discrezionale;
- la certificazione del 6 settembre 2013 era temporalmente successiva al giudizio di
primo grado;
- Azienda C aveva esercitato facoltà riconducibili al suo diritto di difesa
e non aveva posto in essere una condotta deliberatamente fraudolenta, rilevante ai
fini dell'art. 395 n 1 c.p.c.; il dolo revocatorio era integrato solo dagli artifici o dai
raggiri, tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e non dalla allegazione di
fatti non veritieri favorevoli alla propria tesi, dal silenzio serbato su fatti decisivi
della controversia o dalla mancata produzione di documenti, i quali non
pregiudicano il diritto di difesa della controparte, libera di avvalersi dei mezzi
offerti dall'ordinamento al fine di pervenire all'accertamento della verità.
- In relazione all'art. 395 n 3 c.p.c., il motivo non era fondato per difetto della causa
non imputabile, posto che la documentazione rilasciata in data 6 dicembre 2016
dall'Azienda Roma 2 in esito alla richiesta di accesso agli atti, avrebbe potuto
essere acquisita prima, con la normale diligenza.



3.3. *Le eccezioni e le difese di S.r.l.*

L'appellata S.r.l. si è costituita, chiedendo preliminarmente dichiararsi inammissibile l'impugnazione per revocazione e, in via subordinata, rigettarla nel merito. Ha contestato la fondatezza di tutti e tre i motivi di revocazione.

Quanto all'art. 395 n. 2 c.p.c., ha dedotto che l'impugnazione proposta per l'asserita falsità delle prove depositate in giudizio dalla ASL RM C è inammissibile ed infondata, in quanto la falsità non è stata accertata con sentenza passata in giudicato.

Con riferimento all'art. 395 n. 1 c.p.c., ha contestato la fondatezza dell'impugnazione per revocazione, proposta da Factoring, per condotta dolosa della ASL RM C e della non essendo stata posta in essere una condotta fraudolenta, idonea ad integrare la detta fattispecie di dolo revocatorio.

In relazione all'art. 395 n. 3 c.p.c. parte convenuta ha eccepito l'inammissibilità per decorso del termine dell'impugnazione per revocazione, di 30 giorni decorrenti dal giorno in cui la parte abbia avuto notizia dell'esistenza del documento assunto come decisivo e non dalla sua materiale apprensione. ha sostenuto che

Factoring fosse venuta a conoscenza legale del documento, attestante l'avvenuta certificazione delle fatture oggetto di causa e del suo contenuto, sin dal 10 ottobre 2016, data del deposito della memoria di replica di con la conseguenza che il presente giudizio di impugnazione per revocazione avrebbe dovuto essere proposto entro e non oltre il 9 novembre 2016.

Parte convenuta ha altresì ribadito che il pagamento in favore di era stato eseguito correttamente, perché riferibile a un credito non rientrante nel perimetro della cessione in favore di considerato che l'azienda sanitaria locale si era impegnata ad effettuare le certificazioni secondo il Protocollo e a pagare i crediti corrispondenti in favore del cessionario. I crediti portati dalle fatture nn. 431/2006, 881/2006, 1445/2006, 1843/2006, 2205/2006 e 2719/2006 sfuggirebbero a tale condizione. La somma residua richiesta in pagamento è pari ad Euro



4.636.342,80 mentre la differenza tra quanto fatturato dalla _____ nel 2006 e il budget fissato con la DGR 143/2006 è pari ad Euro 4.586.734,00 e ciò fornirebbe la prova che il credito portato dalle fatture non pagate ad _____ non rientrava nel perimetro della cessione in quanto eccessivo rispetto al budget fissato al momento della sottoscrizione del Protocollo e della cessione del credito.

*

MOTIVAZIONE

La fase rescindente

4. Inammissibilità del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c.

Il motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 2 c.p.c. è inammissibile, mancando l'elemento costitutivo dell'avvenuto accertamento, con sentenza passata in giudicato, della falsità delle prove depositate in giudizio.

Per costante giurisprudenza, l'art. 395, n. 2, c.p.c., indicando quale presupposto dell'istanza di revocazione che si sia giudicato su prove "dichiarate false", postula che tale dichiarazione sia avvenuta con sentenza passata in giudicato (in sede civile o penale) anteriormente alla proposizione dell'istanza di revocazione, con la conseguenza che è inammissibile l'istanza di revocazione basata sulla falsità di prove da accertare nello stesso giudizio di revocazione (Cass. n. 28653/2017; Cass. n. 22/02/2006, n. 3947; Cass. n. 156/2015).

Non essendo intervenuto, nel caso in esame, alcun accertamento né alcun riconoscimento della falsità della documentazione prodotta nel corso del giudizio concluso con l'emanazione della sentenza d'appello, tale motivo di revocazione è inammissibile.

5. Il motivo di revocazione di cui all'art. 395 n. 1 c.p.c.

5.1. La decorrenza del termine e l'ammissibilità della revocazione straordinaria.

Il motivo di revocazione consistente nel dolo di una delle parti in danno dell'altra va proposto nel termine perentorio di trenta giorni.



Nell'ipotesi di revocazione per dolo di una parte in danno dell'altra *ex art. 395 comma 1 n. 1 c.p.c.*, il termine perentorio per proporla, di trenta giorni, decorre, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla scoperta del dolo. Deve trattarsi di *“scoperta effettiva, completa e riconoscibile, essendo tale solo quando si sia acquisita la ragionevole certezza – non essendo sufficiente il mero sospetto – che il dolo vi sia stato ed abbia ingannato il giudice, fino a determinarne statuizioni diverse da quelle che sarebbero state adottate a conclusione di un dibattito corretto”*. Come per la decorrenza del termine prescrizione da illecito si fa riferimento al momento della percezione del danno ingiusto conseguente al comportamento illecito posto in essere dalla controparte processuale, qui è tenuta in considerazione la data della percezione del dolo, inteso nella sua accezione di scoperta effettiva e completa (Cass. n. 2989/2016, Cass. n. 4008/2004; Cass. S.U. 11 gennaio 2008, n. 576).

Nel caso in esame, il carattere fraudolento della condotta posta in essere nel suo insieme dalle controparti è stato percepito, nella sua completezza e concretezza, solo il 5 dicembre 2016, con l'acquisizione dei documenti attestanti la certificazione dei crediti oggetto di cessione, gli avvenuti pagamenti dei crediti, il soggetto non titolato in favore dei quali erano avvenuti, le condizioni di tempo e di modo concernenti le certificazioni e i pagamenti, avvenute nel 2013, mediante rilascio di dichiarazioni mendaci della cedente, nonostante l'opponibilità della cessione e in pendenza del contenzioso con la cessionaria dei crediti; circostanze queste che nel prosieguo saranno oggetto di disamina.

ha eccepito la tardività della proposizione della revocazione, deducendo che il termine sarebbe decorso dal 10 ottobre 2016, data della memoria di replica depositata nel giudizio di appello, peraltro senza null'altro specificare (comparsa risposta p 14, prima riga).

In tale memoria si limitava a dichiarare, laconicamente e genericamente, che le risultava fosse intervenuta dopo l'instaurazione del giudizio di appello la certificazione dei crediti di cui alle fatture, oggetto del giudizio e *“verosimilmente il*



pagamento delle somme in favore della cessionaria UPC". Per ora basti rilevare che la scoperta completa ed effettiva del dolo non può essere ricondotta alla data di tale affermazione, che oltre ad essere generica, risulta scientemente menzognera e formulata in modo ingannevole, sia nei confronti del Giudicante che della parte impugnante, prospettando il verificarsi di un avvenimento che si sapeva non essere avvenuto, per essere stato pagato a _____ sin dal 2013, e non certo a _____ l'importo di oltre quattro milioni di euro, relativo alle fatture 2006 oggetto della cessione.

5.2. *Fondatezza del motivo di revocazione di cui all'art. 395 n 1 c.p.c.*

Il motivo concernente il dolo revocatorio è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

5.2.1. Conviene, per una chiara comprensione dei fatti, innanzitutto elencare e riepilogare schematicamente i fatti emersi, secondo un ordine cronologico, stante la rilevanza della loro successione diacronica in relazione alla sussistenza del dolo revocatorio.

Essi sono i seguenti:

- con cessione pro solvendo 23/5/2006, notificata al debitore ceduto ASL, la creditrice _____ cedeva al factor MCC, ora _____ Factoring, i crediti per l'anno 2006 nei confronti di Azienda ASL, a partire dalla fattura 431 del 4/2/2006.
- Successivamente al Protocollo d'Intesa intervenuto in data 23 ottobre 2006 tra le ASL del Lazio e la Regione Lazio, al fine di consentire alla cessionaria di accedere ai pagamenti _____ che sarebbero stati fatti dalla ASL mediante i fondi messi a disposizione dalla regione Lazio, in data 25/1/2007 _____ e _____ stipularono una scrittura modificativa della precedente cessione con riguardo ai crediti ceduti a _____ derivanti da prestazioni sanitarie rese fino al 31/12/2006, mutando il regime della cessione da *pro solvendo* a *pro soluto*. Come pacifico, all'art 3 tale scrittura modificativa prevedeva: "*il cessionario dichiara di rinunciare fin d'ora... alla garanzia della solvenza del debitore ceduto in relazione ai crediti oggetto di*



cessione con il presente atto. Resteranno esclusi dalla rinuncia alla garanzia i crediti maturati e da maturare che, all'esito della procedura di certificazione effettuata da parte dell'Azienda ai sensi del Protocollo, risulteranno non certificati. Tali crediti s'intenderanno pertanto non ceduti".

- In data 6 settembre 2013 i crediti di cui alle fatture relative all'anno 2006, oggetto di cessione a della domanda monitoria e della residua pretesa creditoria di nel giudizio di secondo grado, furono certificati.

- In pari data i medesimi crediti furono pagati ad un soggetto non titolato, la cedente intervenuta volontariamente nel giudizio di secondo grado (cfr. dichiarazione acquisita con la comunicazione del 6/12/2016).

- contestualmente al pagamento illegittimamente ricevuto dall'ASL, rilasciò la dichiarazione mendace di essere la titolare dei crediti e di non avere effettuato cessioni (cfr. dichiarazione pervenuta nella disponibilità dell'attrice il 6 dicembre 2016).

- I documenti attestanti le dette circostanze e dichiarazioni furono tutti trasmessi a con la menzionata comunicazione Asl del 6 dicembre 2016 che, per il suo rilievo, si riporta qui di seguito: *"le fatture anno 2006 relative alla richiesta del 16 novembre 2016, per un totale di euro 4.636.342,60 sono state liquidate dalla UOC Accreditamento con provvedimento n 1108 del 15 maggio 2013 per euro 4.003.332,80, in ottemperanza al provvedimento commissariale ad acta in esecuzione alla sentenza n 7180/2012 del TAR Lazio. Tali fatture sono state certificate e pagate con mandati n 1619 e 1620 del 6 settembre 2013 alla casa di Cura sulla base della dichiarazione liberatoria da loro sottoscritta rilasciata ai sensi del DL 35/2013"*. Le fatture menzionate nell'allegato alla comunicazione erano quelle oggetto del contratto di cessione e del contenzioso di cui alla sentenza impugnata: nn. 431, 881, 1445, 1843, 2205, 2719 del 2006.



- Quanto al giudizio di appello proposto da _____ nei confronti di ASL, conclusosi con la sentenza di cui è chiesta la revocazione, si riportano le seguenti date:

- il giudizio di appello è stato promosso con atto notificato il 24 aprile 2013 ed è terminato con sentenza depositata il 26 ottobre 2016;

- Azienda ospedaliera Roma si è costituita con comparsa del 29/9/2013 e ha depositato memoria conclusionale in data 3/10/2016;

- _____ è volontariamente intervenuta nel giudizio di appello il 23/12/2013.

5.2.2. Per tutto l'arco del giudizio di secondo grado, Azienda ospedaliera Roma ha negato l'intervenuta certificazione dei crediti, relativi alle fatture 2006, che erano state oggetto della cessione a _____ da parte di _____ con atto opponibile al debitore ceduto, in quanto pacificamente notificatogli. In conseguenza della mancata certificazione, l'Azienda ospedaliera, richiamando la sopra menzionata clausola contrattuale prevista dall'atto modificativo della cessione datato 25/1/2007, ha negato, in entrambi i gradi del giudizio, che le fatture rientrassero nel perimetro della cessione e che _____ fosse titolata ad azionarle.

La mancanza della certificazione dei residui crediti, relativi alle fatture del 2006, con riguardo alle quali l'appellante chiedeva la condanna dell'Azienda ospedaliera, ha costituito la ragione giustificativa del rigetto della detta domanda da parte del Tribunale e della Corte d'Appello di Milano, con la sentenza oggetto di revocazione.

Il debitore ceduto Azienda ospedaliera, dopo l'avvenuta certificazione risalente al 6 settembre 2013 e, addirittura, dopo il versamento in favore di un soggetto non titolato dell'ingente somma di euro 4.003.332,80 – avvenuto, mediante i mandati n 1619 e 1690 del 6 settembre 2013, con i fondi pubblici ricevuti dalla regione Lazio – ha continuato a sostenere, nel corso di tutto il giudizio di appello sino alla memoria di replica e con evidente malafede processuale, l'assenza di certificazione, elemento questo su cui si sono fondate le sentenze rese dal Tribunale e dalla Corte



d'Appello di Milano. E, come se non bastasse, dopo la cessione dei crediti e dopo l'avvenuta certificazione, ha persino sottaciuto di avere versato (in data 6 settembre 2013) l'ingente somma certificata a un soggetto non titolato, che aveva ceduto i crediti, con cessione notificata e pacificamente opponibile all'ASL, quale debitrice ceduta.

dal suo canto, ha contestato per tutto il giudizio di secondo grado (e finanche in questo giudizio di revocazione) la titolarità del credito in capo a e, fatto gravissimo, ha dolosamente occultato di avere ricevuto l'ingente versamento relativo alle fatture cedute.

In data 6 settembre 2013, contestualmente alla ricezione dell'ingente somma, aveva sottoscritto la menzognera dichiarazione di essere titolare dei crediti relativi alle fatture in oggetto, per non averli ceduti, come emerso solo con la comunicazione trasmessa da ASL a in data 6 dicembre 2016, a conferma di una condotta collusiva e dolosa di ASL e in danno di

5.2.3. Orbene, verificata la condotta delle parti, consistente, quanto a nell'aver versato le somme relative ai crediti previamente certificati a un soggetto che sapeva non essere titolato, essendole stata pacificamente comunicata e, così, resa opponibile la cessione, e, quanto a nell'aver percepito le somme relative ai crediti rientranti nel perimetro della cessione da essa stipulata con previa loro certificazione, risulta integrare gli estremi del dolo revocatorio la condotta processuale di entrambe le parti che, nel giudizio di secondo grado, hanno collusivamente negato la certificazione intervenuta e hanno occultato l'avvenuto pagamento dei crediti a soggetto non titolato.

Tutto ciò risulta evidente alla stregua di quanto segue.

Il contenuto degli atti difensivi del 29/9/2013 e del 3/10/2016 depositati nel giudizio di appello dall'Azienda Ospedaliera.

Con riguardo al contenuto delle difese depositate nel giudizio di appello da Asl dopo l'avvenuta certificazione e persino dopo l'avvenuto pagamento in favore di



soggetto non più legittimato a riceverlo, si richiamano sia la comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.9.2013 che la conclusionale del 3 ottobre 2016 (*sub doc. 18*)

Nella prima, successiva di quattro mesi rispetto “al rilascio del blocco sulle fatture” del 15 maggio 2013 (doc 12 sub all 1 trasmesso il 5/12/2016) e posteriore alla certificazione dei crediti e al versamento delle somme in favore di avvenuto con mandati n 1619 e 1620 del 6/09/2013, come risulta dalla comunicazione pervenuta a il 5/12/2016 (doc 11 e 13 sub all 2), l’ASL non solo occultava tali circostanze, di sua esclusiva pertinenza e riferibilità (in aperto contrasto con i doveri di trasparenza, correttezza, imparzialità, buon andamento e di perfetta osservanza della legge posti a carico della P.A. dall’art. 97 Cost.), ma negava l’avvenuta certificazione, dichiarando contrariamente al vero che, “*in ordine alla sorte relativa alle residue fatture per prestazioni erogate nell’anno 2006 (trattasi delle fatture nn. 431, 881, 1445, 1843, 2205, 2719 del 2006, in essere per residui Euro 4.636.342,80, pagati indebitamente alla nel settembre 2013)*”, in relazione alle quali “*il Giudice di prime cure aveva rilevato il difetto di titolarità del credito azionato da parte dell’appellante*”, “*completamente destituite di fondamento giuridico sono le affermazioni di parte appellante nel merito della certificazione che arrivano addirittura a prospettare una quanto mai inammissibile inversione dell’onere probatorio*”.

Nella comparsa conclusionale in appello depositata il 03.10.2016, ben tre anni dopo la certificazione dell’indebito pagamento dei crediti in contestazione, l’Azienda Ospedaliera affermava che, “*con riferimento alla non debenza della residua somma portata dal revocato decreto ingiuntivo in ordine a prestazioni erogate nel 2006, è quindi totalmente esente da censure la corretta statuizione del Giudice di prime cure, che ha accertato la piena valenza dell’art. 3 della scrittura privata di cessione dei crediti sottoscritta in data 23 gennaio 2007 ... tra la e l’allora MCC ... Ed in tale senso il Giudice ha correttamente rilevato che l’Azienda*



Roma C ha sempre negato di aver proceduto alla certificazione dei crediti residui azionati, condizione necessaria al trasferimento della titolarità del diritto dalla cedente alla cessionaria MCC”.

Ancora una volta, e con l’aggravante che tale condotta processuale si è verificata ben tre anni dopo l’avvenuta certificazione e il pagamento con fondi pubblici a un soggetto non più legittimato, l’Azienda Ospedaliera, tenendo occulti i documenti pervenuti nella disponibilità della cessionaria nel dicembre 2016, ha negato in malafede di aver mai provveduto alla certificazione dei crediti oggetto della pretesa creditoria da parte di occultando che l’iter del procedimento di certificazione si era concluso (a seguito di giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza TAR Lazio n. 7180/2012, come risulta dal doc. 14 della citazione per revocazione, anch’essa giunta nella disponibilità del cessionario solo nel dicembre 2016) e che l’Azienda ospedaliera aveva addirittura versato la rilevantissima somma di oltre quattro milioni in favore della la quale, dal canto suo, le aveva rilasciato la dichiarazione mendace di essere tuttora titolare dei crediti; dichiarazione il cui carattere menzognero era ben noto all’Azienda ospedaliera, considerato che la cessione del credito era ad essa opponibile e che il contenzioso con la cessionaria per il pagamento dei crediti era iniziato ancora nel 2007, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto e continuato nei giudizi successivi, fino al deposito della sentenza della Corte d’Appello di Milano n 4040/2016 del 26 ottobre 2016, oggetto di revocazione.

Si deve doverosamente aggiungere che, nel caso di specie, la natura interna all’ASL degli atti di certificazione comportano che il relativo onere di trasparenza e di dare contezza dell’attività amministrativa svolta non poteva che incombere sull’ASL, in forza del principio di vicinanza alle fonti probatorie, non essendo esigibile tale attività in capo alla cessionaria dei crediti, a cui il pagamento dovuto è stato sottratto unicamente per effetto delle condotte collusive di ASL e di prodotte *ad consequentias* con le difese svolte nel processo, che sono andate ben



oltre il principio del *nemo tenetur contra se edere*, integrando a tutti gli effetti i caratteri del dolo revocatorio e della truffa processuale.

Ancor più grave e inspiegabile è la condotta della ASL, che nei propri atti difensivi (pag. 4 e 5 della comparsa di risposta nel presente giudizio e pag. 3 della replica conclusionale, sempre nel presente giudizio), sottolinea che la procedura di certificazione dei crediti di _____ non era stata completata, bensì sottoposta ad attenta revisione ed analisi, a causa di una indagine della Procura che aveva condotto all'arresto dell'amministratore di _____ dott. Mercuri e alla successiva condanna dello stesso e di _____ in solido per danno erariale superiore a euro 7.612.037 in favore della Regione Lazio con sentenza n. 182, pubblicata il 7 marzo 2013 dalla Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale Centrale d'appello, confermativa di precedente pronuncia di primo grado (v., in particolare, pag. 5 comparsa di risposta ASL). Sentenza emessa prima del pagamento dei crediti ceduti a favore del soggetto non titolato

5.4. *Il contenuto degli atti difensivi del 23/12/2013 e del 3/10/2016 depositati nel giudizio di appello da*

_____ è intervenuta volontariamente nel procedimento di appello, con atto depositato il 23/12/2013. Nonostante esso fosse successivo di tre mesi alla certificazione dei crediti e al pagamento in suo favore dell'ingentissimo importo per le fatture rientranti nel perimetro della cessione oggetto del giudizio nel quale interveniva, l'intervenuta _____ dichiarava falsamente che i residui crediti relativi alle fatture 2006 non erano stati certificati.

Per la prima volta nella memoria di replica depositata il 10/10/2016, dichiarava laconicamente e genericamente che solo dopo l'instaurazione del giudizio di appello fosse intervenuta la certificazione dei crediti di cui alle fatture, oggetto del giudizio e si spingeva persino a sostenere che "*verosimilmente il pagamento delle somme in favore della cessionaria UPC*", aggiungendo che "*per il caso in cui ciò fosse confermato (ma le controparti sono le uniche che possono*



conoscere dell'avvenuto pagamento) si riservava il diritto di proporre opposizione ex art 404 c.p.c.”.

Ancora una volta, nell'ottobre 2016, che aveva rilasciato dopo la cessione dei crediti la mendace dichiarazione di esserne la titolare e si era fatta pagare i crediti oggetto del giudizio nel 2013, rappresentava falsamente nel processo quanto accaduto, occultando l'avvenuto pagamento in suo favore dei crediti ceduti, per l'ingentissima somma di oltre quattro milioni di euro, prospettando, in modo ingannevole, la proposizione di azioni nei confronti della cessionaria per “*verosimile*” pagamento in suo favore delle dette ingenti somme; somme che essa aveva già ottenuto tre anni prima dall'Azienda ospedaliera e che quindi ben sapeva non essere state pagate all'Azienda Ospedaliera.

Pare evidente come le difese di non integrino semplicemente il normale *ius placitandi*, ma una consapevole truffa processuale, fatta di artifici e raggiri idonei a ingannare la controparte.

5.5. Il dolo revocatorio.

Sussiste, dunque, la fattispecie di cui all'art. 395 n 1 cpc, che è motivo di revocazione straordinaria, quando la sentenza pronunciata in grado di appello sia l'effetto del dolo di una delle parti in danno dell'altra.

In conformità a costante giurisprudenza, il dolo processuale di una delle parti in danno dell'altra in tanto può costituire motivo di revocazione della sentenza, in quanto consista in un'attività deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici o raggiri tali da paralizzare o sviare la difesa avversaria e impedire al giudice l'accertamento della verità, facendo apparire una situazione diversa da quella reale. Il dolo revocatorio ex art. 395 c.p.c. si concreta negli artifici e nei raggiri che una parte abbia messo in campo per pregiudicare in concreto il potere di difesa avversario e la possibilità in capo al giudicante di accertare la verità (Cass. 26078/2018; Cass. 2398/2015; Cass. 12875/2014; Cass. 9817/2009).



Il silenzio sui fatti decisivi può integrare gli estremi del dolo processuale revocatorio, a condizione che esso costituisca elemento essenziale di una macchinazione fraudolenta diretta a trarre in inganno la controparte e idonea, in relazione alle circostanze, a sviarne o pregiudicarne la difesa e a impedire al giudice l'accertamento della verità (Cass n. 25761/2013).

Gli elementi emersi, di particolare gravità e persino di allarme sociale, atti a produrre un danno erariale, hanno fatto emergere il dolo e la collusione nelle condotte di ASL e di ai danni di per avere versato a un soggetto che sapeva non titolato l'ingente somma, rientrando nel perimetro della domanda già azionata da e pendente e per avere occultato, per tutto il giudizio di appello, l'avvenuta certificazione dei crediti, nonché il loro pagamento a un soggetto non titolato.

La gravissima condotta tenuta dal debitore ceduto e dalla cedente in evidente collusione tra loro (pagamento al cedente non titolato, previa sua dichiarazione falsa, di cui si conosceva il carattere mendace, nel corso del lungo contenzioso con il soggetto titolato, occultamento dell'avvenuta certificazione dei crediti oggetto della cessione e del venir meno della condizione ostativa al pagamento al soggetto legittimato), unitamente alla descritta condotta processuale tenuta per tutto il giudizio di appello, dopo che l'*iter* certificativo dei crediti si era ultimato ed era avvenuto finanche il pagamento a integra il dolo posto in essere da due delle parti del giudizio (ASL e l'intervenuta in danno dell'altra, motivato dall'evidente volontà collusiva di occultare l'ingentissimo pagamento di oltre quattro milioni di euro, effettuato nel 2013 con fondi pubblici a un soggetto non titolato, peraltro già in precedenza condannato per danno erariale commesso verso la Regione Lazio per oltre 7.600.000 euro.

Tale ipotesi integra la fattispecie di cui al numero 1 dell'art 395 c.p.c., giacché la sentenza pronunciata in grado di appello, di cui è chiesta la revocazione, è l'effetto di tale condotta dolosa in danno della cessionaria Infatti il rigetto della



domanda di condanna al pagamento dei crediti nei confronti del debitore ceduto è stato determinato proprio dall'occultata certificazione dei crediti oggetto della cessione, che ha rappresentato, dunque, la circostanza che ha influito in modo determinante sulla decisione.

Azienda Ospedaliera non ha posto in essere una mera attività di difesa consentita, limitandosi a non allegare fatti a sé sfavorevoli, ma ha tenuto una condotta processuale deliberatamente fraudolenta, concretantesi in artifici e raggiri volti a determinare l'errore del giudice, avendo tenuto nascosto ad arte, e per anni, unitamente all'altra parte intervenuta volontariamente (e, peraltro, del tutto inammissibilmente, alla stregua dell'art. 344 c.p.c.) nel giudizio di appello *ad adiuvandum* l'ASL con essa collusa, circostanze decisive, facenti parte di un macchinazione volta all'occultamento dell'indebito, ingente versamento in danno di [redacted] a un altro soggetto non titolato. Non è qui in discussione il principio *nemo tenetur se detegere*, perché nel caso di specie l'occultamento del completamento dell'*iter* certificativo e del successivo versamento ad un soggetto non legittimato, in luogo del titolato [redacted] non è espressione del diritto di difesa, ma è condotta essenziale di una macchinazione fraudolenta, diretta a trarre in inganno la controparte e il giudice, al fine di danneggiare dolosamente un soggetto per favorirne un altro. La condotta è tanto più grave se si considera la natura pubblica dell'ente, gravata da obblighi di gestione e di rendicontazione trasparente e diligente (anche alla stregua dei fondamentali doveri costituzionali di cui all'art. 97 Cost.), nonché l'indebita distrazione di fondi pubblici.

Sussistono quindi tutti gli elementi richiesti per l'integrazione del dolo revocatorio: l'attività deliberatamente fraudolenta, giudiziale o stragiudiziale (nel caso di specie entrambe), che provoca i suoi effetti nel processo attraverso la manipolazione di fatti o atti di causa, tale da produrre su di essi un accertamento contrario a quello che si sarebbe formato in assenza della frode; sotto il profilo soggettivo il dolo che inganna non solo l'altra parte, menomandone le capacità di difesa nel giudizio, ma



anche il giudice quale autore della sentenza; sotto il profilo oggettivo, il necessario rapporto di causa/effetto tra il dolo posto in essere e la sentenza resa, nel senso che l'elemento viziato dal dolo corrisponde a quello in base al quale si è formata la decisione (Cass 3460/2015; Cass. 2398/2015; Cass. 12975/2014).

5.6. *La sentenza di ottemperanza del Tar Lazio n. 7180/2012.*

Al fine di escludere il carattere indebito del pagamento, non può essere invocato il giudizio di ottemperanza di cui alla sentenza Tar Lazio 7180/2012, giacché il *thema decidendum* del giudice amministrativo è limitato al silenzio e all'accertamento dell'obbligo della PA di provvedere alla certificazione e non anche a profili di carattere civilistico sul soggetto legittimato a ricevere il pagamento, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario e, peraltro, già oggetto di una causa promossa dal cessionario

La sentenza del giudice amministrativo, ben lungi dall'ordinare il pagamento individuando il soggetto a cui dovesse essere effettuato, ha solo ordinato alla PA di concludere il procedimento di certificazione. Spettava poi all'ASL identificare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento, in forza della cessione dei crediti notificatagli.

6. *Il motivo di revocazione di cui al n. 3 dell'art. 395 c.p.c.*

L'accoglimento del motivo di revocazione di cui al n 1 dell'art 395 c.p.c. determina, da un lato, l'assorbimento degli altri motivi di revocazione e, dall'altro, la necessità di passare alla fase rescissoria.

Purtuttavia ritiene questo Collegio opportune alcune osservazioni.

Il motivo di cui all'art. 395 comma 1° n 2, concernente la scoperta dopo la sentenza della falsità delle prove alla base della decisione, si è già visto che è inammissibile, poiché la falsità delle prove non è stata accertata con sentenza passata in giudicato né è stata riconosciuta.

Quanto al motivo di cui all'art. 395 comma 1° n 3, relativo alla scoperta dopo la sentenza di documenti decisivi, esso è parimenti fondato.



I presupposti della revocazione ex art. 395 comma 1° n. 3 c.p.c. sono:

- a. l'esistenza di un documento, preesistente alla sentenza impugnata, ma scoperto dopo la sua pronuncia;
- b. la decisività di detto documento, intesa come astratta idoneità a formare un diverso convincimento del giudice;
- c. l'impossibilità per la parte di produrre detto documento per tutta la durata del giudizio perché ne ignorava l'esistenza per fatto a essa non addebitabile.

Si è già argomentato circa la decisività dei documenti acquisiti dalla titolare dei crediti in data 6 dicembre 2016, dopo la sentenza di appello, concernenti sia la certificazione dei crediti che l'avvenuto loro pagamento a un soggetto non titolato, essendo proprio la mancata certificazione dei crediti la ragione della decisione sfavorevole a (cfr doc. 11-14 citazione in revocazione).

Rimane da vagliare la sussistenza del requisito dell'incolpevole impossibilità di produrre i documenti decisivi nel giudizio definito con la sentenza revocanda.

I convenuti hanno argomentato che la mancata produzione sarebbe dipesa dall'inerzia della parte per non avere richiesto e prodotto, nel corso del giudizio di appello, tali decisivi documenti.

Le difese dei convenuti non sono fondate.

Il motivo in esame va visto in stretto rapporto con la descritta condotta fraudolenta tenuta dalle parti convenute, che hanno sempre negato nel giudizio l'avvenuta certificazione e occultato il pagamento dei crediti ceduti, risalenti entrambi al 2013. Solo con la memoria depositata nel giudizio di appello per la prima volta, aveva genericamente accennato, in modo fuorviante, alla certificazione, celando il pagamento avvenuto in suo favore, anni addietro, dell'ingente somma e, addirittura, prospettando azioni nei confronti di



che “verosimilmente” aveva ricevuto i pagamenti relativi ai crediti certificati.

In considerazione della condotta tenuta dalle parti, che avevano sempre negato nei due giudizi essere avvenuta la certificazione dei crediti, non può ravvisarsi una colpevole inerzia della parte per non avere richiesto i detti documenti, della cui esistenza non era a conoscenza, tramite l’istanza ex art. 210 c.p.c. Anzi, a ben vedere, tale istanza non era neppure possibile nell’ordinario processo di cognizione, in mancanza di prova che la parte nei cui confronti doveva essere emesso l’ordine di esibizione li possedesse, nonché di specifica indicazione dei documenti oggetto dell’ordine di esibizione. Infatti il processo di cognizione prevede che l’istanza di esibizione di un documento in possesso di una parte sia ammissibile solo se contenga la specifica indicazione del documento medesimo e sia offerta la prova che la parte o il terzo lo possiedano. Ma né l’una né l’altra potevano essere adempiuti dalla parte richiedente, poiché la controparte aveva sempre (mendacemente) negato l’esistenza della certificazione. In tali circostanze, quindi, la parte non poteva e non può essere ritenuta in colpevole inerzia per non avere acquisito nel processo la prova della certificazione e del pagamento dei crediti a un soggetto non legittimato, giacché tali fatti e gli inerenti documenti erano sempre stati negati e la parte non poteva colpevolmente ritenere che fossero nella disponibilità della controparte.

La fase rescissoria

7. fondatezza della domanda di condanna proposta nei confronti di ASL.

La domanda dell’appellante, attrice in revocazione nonché attrice in senso sostanziale in prime cure, avendo agito in via monitoria, è fondata fino a concorrenza dell’importo di euro 4.003.342,80, che risulta comprovatamente validato e certificato dalla ASL convenuta, nonché finanche illegittimamente



corrisposto a [redacted] nonostante l'intervenuta cessione in favore di Factoring e la pendenza della causa da questa promossa per il recupero coattivo. È appena il caso di notare come anche tali crediti formassero parte della cessione effettuata da [redacted] a favore della cessionaria [redacted] Factoring, posto che l'inefficacia della cessione riguardava soltanto i crediti che non fossero stati poi certificati dalla ASL e così fossero risultati inesistenti. Come noto, nella cessione di credito, quand'anche effettuata *pro soluto*, il cedente è tenuto a garantire l'esistenza del credito, ancorché non debba garantire al cessionario la solvibilità del debitore ceduto. È dunque naturale che il negozio di cessione contemplasse l'inefficacia della stessa, qualora i crediti ceduti non fossero stati certificati dalla debitrice ASL secondo le procedure di legge e regolamentari, in quanto sarebbero risultati inesistenti verso l'ASL. La validazione e certificazione intervenuta da parte dell'ASL fanno sì che la condizione risolutiva della cessione non divenga operante e che i crediti ceduti rimangano definitivamente acquisiti alla titolarità della cessionaria [redacted] Factoring.

Pertanto, l'ASL convenuta e appellata, avendo pagato a soggetto non più legittimato, qual era la cedente [redacted] dopo la notifica della cessione e addirittura durante la pendenza dell'azione di recupero promossa da [redacted] ha pagato in modo inefficace e va condannata a pagare alla cessionaria [redacted] Factoring l'importo dei crediti ceduti e certificati dalla stessa ASL, che potrà poi ovviamente ripetere, in separato giudizio, le somme inefficacemente corrisposte alla cedente [redacted].

7.1. L'importo dei crediti certificati e passati nella titolarità di

Quanto all'importo, risulta dalla comunicazione [redacted] prodotta nel presente giudizio di revocazione – pervenuta alla cessionaria solo in data 6 dicembre 2016 (ché la precedente del 21 novembre 2016 era generica) – che l'ASL ha certificato le fatture emesse da [redacted] nell'anno 2006 per un totale di euro 4.636.342,60 per il minore importo di euro 4.003.332,80, illegittimamente e inefficacemente pagato a [redacted].



con mandati del 6 settembre 2013 (doc. 11 impugnante e atto citazione p. 21, dove l'impugnante riconosce che l'importo originario di euro 4.636.342,60 subì una riduzione, *“frutto dell'esito dell'iter certificativo”*, giungendo *“alla effettiva somma, incomprensibilmente corrisposta alla di euro 4.003.332,80”*).

Tenuto conto degli effetti della certificazione e considerato che essa è intervenuta da parte dell'ASL per il minore importo di euro 4.003.332,80, i crediti ceduti da a rimangono definitivamente acquisiti alla titolarità della cessionaria Factoring nei limiti dell'importo certificato, quantomeno alla data odierna.

Sugli importi sono dovuti gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 dalla data dell'avvenuta certificazione, che determina l'esistenza e l'esigibilità del credito, sino al pagamento effettivo.

7.2. Inammissibilità dell'intervento in appello di nonché della domanda proposta in via subordinata da

La domanda di condanna proposta, in via subordinata, dall'impugnante anche nei confronti di non è ammissibile, trattandosi di domanda nuova.

Essa infatti è stata proposta, per la prima volta, nel presente giudizio di revocazione e sarebbe stata comunque inammissibile anche nel giudizio di appello, stante quanto dispone l'art. 345, comma 1, c.p.c. sul divieto di domande nuove in appello.

Nel giudizio di appello, peraltro, non aveva proposto, neppure in via subordinata, alcuna domanda di condanna nei confronti di ed anzi aveva (con buon fondamento) eccepito e rilevato l'inammissibilità dell'intervento di questa in appello. Pertanto, la detta domanda di condanna esercitata nei confronti di in via subordinata, e per la prima volta, nel giudizio di revocazione, è tardiva e va dichiarata inammissibile.

Devesi altresì rilevare che l'intervento di non era neppure ammissibile e tale va dichiarato in questa fase rescissoria del giudizio, in quanto esulava dalle ipotesi tassative di cui al combinato disposto degli artt. 344 e 404 c.p.c.



L'intervento di terzo è invero consentito nel giudizio di appello solo nei casi in cui il terzo sia legittimato all'opposizione di terzo e quindi quando alleghi la titolarità di un diritto autonomo rispetto a quello oggetto di contestazione tra tutte le parti originarie e del tutto incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello, corrispondendo alla figura dell'intervento volontario *ad excludendum* o *ad infringendum iura utriusque litigatoris* di cui all'art. 105, comma 1 (prima ipotesi) c.p.c. (v., *ex plurimis*, Cass n. 27530/2014, Cass.10590/2012; Cass 12114/2006), restando escluse altre forme d'intervento litisconsortile (art. 105, comma 1, 2^a ipotesi, c.p.c.) o adesivo (art. 105, comma 2, c.p.c.), salvo che non ricorra l'ipotesi, del tutto eccezionale, dell'opposizione di terzo revocatoria ex art 404 2° comma c.p.c., che presuppone l'allegazione di dolo o collusione delle parti in danno del terzo interveniente (allegazione qui del tutto mancante, nella prospettazione dell'interveniente

Venendo al caso di specie, non ha allegato un diritto autonomo ed incompatibile con tutte le altre parti del giudizio di appello, che la legittimi a un intervento *ad excludendum*, corrispondente all'opposizione di terzo ordinaria di cui all'art. 404, comma 1, c.p.c., cui fa riferimento l'art. 344 c.p.c. sull'intervento del terzo in appello.

Il contenzioso tra e ASL aveva e ha per oggetto il pagamento da parte del debitore ceduto di fatture rientranti nella cessione dei crediti certificati. è intervenuta unicamente *ad adiuvandum* rispetto alla posizione di ASL, negando l'avvenuta certificazione dei crediti e senza svolgere domande proprie.

non era quindi legittimata ad intervenire nel giudizio di appello, non avendo fatto valere alcun diritto incompatibile con la posizione delle parti in causa, né avendo allegato la situazione eccezionale prevista dal combinato disposto degli artt. 344 e 404, secondo comma, c.p.c., cioè che la sentenza di primo grado fosse l'effetto di dolo o collusione a suo danno.



Anzi e come già rilevato nella parte dedicata alla fase rescindente di questo giudizio di revocazione straordinaria, l'ingresso di in appello in posizione adesiva a quella della debitrice ceduta ASL, con le dolose e collusive condotte di cui si è detto, costituisce ulteriore dimostrazione dell'anomalia dell'intera vicenda.

Liquidazione delle spese di lite e condanna di ASL e per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo per ciascun grado, ponendole, per il primo grado, integralmente a carico della ASL convenuta/opponente al decreto ingiuntivo e, per il secondo grado e per il giudizio di revocazione, a carico solidale di ASL e di

La condotta processuale tenuta dalle parti resistenti nel corso del giudizio di appello e del presente giudizio, dolosamente occultando l'avvenuta certificazione e addirittura l'intervenuto pagamento per tutto il giudizio di appello e ancora negando nel presente giudizio di revocazione la titolarità dei crediti in capo a sebbene certificati e illegittimamente pagati da anni, giustifica anche la condanna delle resistenti, in solido tra loro e a norma dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento di una somma equitativamente determinata in euro 20.000,00.

Trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Roma e alla Procura della Corte dei Conti.

Stante quanto accertato nel presente giudizio di revocazione straordinaria, viene disposta la trasmissione degli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica di Roma e alla competente Procura della Corte dei Conti per tutti gli accertamenti di rispettiva competenza.

PQM

La Corte



nella causa di revocazione straordinaria tra FACTORING S.P.A. e
2 EX C e S.r.l., così provvede:

- I. in accoglimento della revocazione proposta da FACTORING S.p.A., revoca la sentenza n. 4040/2016, pubblicata il 27/10/2016 dalla Corte d'appello di Milano;
- II. conferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto emessa dalla sentenza di primo grado;
- III. in accoglimento parziale dell'appello di FACTORING S.p.A., condanna 2 ex C, in persona del legale rappresentante, a pagare a FACTORING S.p.A. la somma di euro 4.003.332,80, oltre agli interessi ex d.lgs. 231/2002 a decorrere dalla data della certificazione emessa dalla ASL in relazione a ogni singolo credito ceduto sino al saldo effettivo;
- IV. dichiara inammissibile l'intervento volontario di nel giudizio di appello;
- V. dichiara inammissibile la domanda subordinata proposta da nei confronti di
- VI. condanna 2 ex C, in persona del legale rappresentante, a rifondere a FACTORING S.p.A. le spese di lite, che vengono liquidate in euro 20.000,00 quanto al primo grado, euro 20.000,00 quanto all'appello ed euro 20.000,00 quanto al presente giudizio di revocazione, oltre alle spese borsuali documentate (C.U. ecc.), al 15% per spese generali, CPA e IVA se dovuta;
- VII. condanna a rifondere a FACTORING S.p.A. le spese del giudizio di appello e del presente giudizio di revocazione, come sopra liquidate, in solido con 2;



VIII. condanna 2 e in solido tra loro, ex art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento in favore di di una somma equitativamente determinata in euro 20.000,00;

IX. dispone che la Cancelleria trasmetta la presente sentenza e gli atti di questo giudizio alla Procura della Repubblica di Roma e alla competente Procura della Corte dei Conti per tutti gli accertamenti di rispettiva competenza.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 23 gennaio 2019

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott. Silvia Giani

Dott. Marina Tavassi

